



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Protezione Civile

**PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER IL DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Lotto 1: Somministrazione di Lavoro – CIG: A03197CEA3

SOMMARIO

ART. 1 – FINALITA’ E OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 – FABBISOGNO DELL’UTILIZZATORE	5
ART. 4 – MODALITA’ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 5 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI E DELLE SINGOLE RICHIESTE	7
ART. 6 – PREZZO DEL SERVIZIO, REGIME FISCALE	9
ART. 7 – RESPONSABILITA’ E ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE	10
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 9 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 10 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI	12
ART. 11 – CAUZIONE E GARANZIA DEL CONTRATTO	13
ART. 12 – NORMA DI RINVIO	13
ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
ART. 14 – DUVRI	14
ART. 15 – PENALI	14
ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	15
ART. 17 – SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI	15
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	16
ART. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	16
ART. 20 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 22 – RECESSO DEL CONTRATTO	17
ART. 23 – SCIOPERO DEL PERSONALE	17
ART. 24 – STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO	17
ART. 25 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	18
ART. 26 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI	18

ART. 1 – FINALITA’ E OGGETTO DEL SERVIZIO

1. La procedura ha lo scopo di individuare un’Agenzia per il Lavoro (di qui in avanti denominato Somministratore) alla quale affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, di cui agli artt. 30 e seguenti del D.Lgs n. 81/2015, per il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria (di qui in avanti denominato Utilizzatore).

2. Il servizio oggetto d’appalto si configura come attività di ricerca, selezione, somministrazione, gestione e sostituzione di personale da impiegarsi presso le sedi del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria. Il ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo ha come finalità principale quella di procurare al Dipartimento Protezione Civile uno strumento contrattuale dinamico, con il quale consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno ad evidenziare nel corso della durata del contratto, nei casi consentiti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

3. Le necessità da soddisfare mediante il ricorso a tale istituto, individuate nella Determinazione a Contrarre, della quale il presente CSA costituisce parte integrante, sono specificate di seguito:

Area: istruttori

Posizione Economica: C1

CCNL: Regioni ed Autonomie Locali

Ore settimanali su 5 giorni: 36

Ferie annuali: 28

Ex festività sopresse: 4

Ore convenzionali annue: 1872

Divisore Orario: 156

Numero lavoratori: 16

Tabella REQUISITI profili professionali

Profilo professionale	Classificazione	Requisiti richiesti
Istruttore Amministrativo e/o Istruttore Tecnico	Area degli Istruttori CCNL comparto funzioni locali	<ul style="list-style-type: none">- diploma scuola media superiore, laurea triennale (L), specialistica (S), magistrale (LM) o vecchio ordinamento- minimo 1 anno di esperienza lavorativa nella P.A.- capacità utilizzo strumenti informatici/software- conoscenza lingue straniere

Sono, inoltre, richieste:

- capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana, in forma orale e scritta;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni ed assenza di prescrizioni sanitarie che ne precludano l’impiego nel profilo.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E STIMA IMPORTO A BASE DI GARA

Il contratto avrà una durata massima per un periodo decorrente, indicativamente, dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Se perdura l’interesse dell’Amministrazione contraente all’esecuzione del contratto, è prevista una proroga

alle stesse condizioni normative ed economiche per massimo 24 mesi, previa positiva verifica dell’attività svolta dall’affidatario.

Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile e quelle previste all’art. 22 del presente capitolato;

Il tetto massimo di spesa dell’Utilizzatore per tutta la durata del contratto non potrà essere superiore a quello indicato e previsto nella tabella di seguito:

- costo dei lavoratori come da CCNL
- corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro

Risulta, invece, esclusa l’IRAP, che rimane in capo all’Utilizzatore.

Nello specifico, la stima del costo dei lavoratori con posizione economica C1 è la seguente:

Posizione Economica C1	Costo Mensile	Costo Annuale	Costo Annuale 16 unità
Stipendio Tabellare	1.782,74 €	21.392,88 €	342.286,08 €
IVC	8,91 €	106,92 €	1.710,72 €
Indennità di comparto	45,80 €	549,60 €	8.793,60 €
Una Tantum 2023	26,74 €	320,88 €	5.134,08 €
Totale retribuzione (1+2+3+4)	1.864,19 €	22.370,28 €	357.924,48 €
Tredicesima	155,35 €	1.864,19 €	29.827,04 €
Totale retribuzione con tredicesima	2.019,54 €	24.234,47 €	387.751,52 €
Buoni Pasto	56,00 €	672,00 €	10.752,00 €
Contributi previdenziali INPS	579,20 €	6.950,45 €	111.207,14 €
ASPI	28,27 €	339,28 €	5.428,52 €
Contributi assicurativi INAIL	10,10 €	121,17 €	1.938,76 €
Addizionale INAIL	0,00 €	0,01 €	0,19 €
Contributi Formazione+Ente Bilaterale	84,82 €	1.017,85 €	16.285,56 €
TFR	104,72 €	1.256,60 €	20.105,63 €
Totale costo	2.882,65 €	34.591,83 €	553.469,33 €

Ciascuna unità di personale di categoria C liv. C1, pertanto, ha un costo annuale di **34.591,83 €**. Tale valore deve essere considerato solo come budget annuale e dunque quale massimale economico degli specifici contratti operativi.

Il costo del lavoro totale annuale per n. 16 unità di personale è pari a **553.469,33 €**.

Il corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro relative alle attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa svolte dal Somministratore viene calcolato considerando un valore percentuale (margine di agenzia), quantificato attraverso l’analisi di gare analoghe con un valore congruo e coerente in 9 punti percentuali.

Pertanto, il margine di agenzia annuale è pari a **49.812,24 €**.

Ne deriva che, in base a tale stima, l’importo massimo stimato dell’appalto annuale per il “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER IL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA” - CPV: 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo”, costituito da un unico lotto, poiché funzionale alle finalità del servizio, è pari a **603.281,57 €**:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo €
1	Servizio somministrazione lavoro	796200000-6	P	603.281,57 €
A) <i>Importo a base di gara, di cui:</i>				
1. <i>Costo del personale come da CCNL applicato non soggetto a ribasso</i>				<i>553.469,33 €</i>
2. <i>Margine presunto di impresa (margine di agenzia) soggetto a ribasso</i>				<i>49.812,24 €</i>
B) <i>Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i> <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>				<i>0,00</i>
A) + B) <i>Importo complessivo (escluso iva)</i>				<i>603.281,57 €</i>

L'importo a base di gara è al netto di IVA, applicata al 22% sul solo margine di agenzia.

ART. 3 – FABBISOGNO DELL’UTILIZZATORE

Il fabbisogno si esplicita attraverso la richiesta dell'Utilizzatore al Somministratore dell'attivazione di una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo di quello già in dotazione all'Ente Utilizzatore per le figure professionali indicate all’art. 1 del presente capitolato.

Il valore di ciascun contratto attuativo sarà determinato sulla base di esigenze contestuali e contingenti, che terranno conto delle esigenze dell’Utilizzatore nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio esistenti.

L’aggiudicazione e la stipula del Contratto non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per l'Utilizzatore nei confronti del Somministratore, costituendo il Contratto unicamente il documento base per la regolamentazione di contratti specifici. Pertanto, il Somministratore non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora venga richiesto un servizio complessivo per un importo inferiore a quello indicato.

ART. 4 – MODALITA’ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. In relazione ai profili professionali di cui all'art. 1, l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali, ovvero per un massimo di 36 ore settimanali.
2. Le prestazioni richieste in relazione ai profili professionali di cui all'art. 1, mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali, ovvero per un massimo di 36 ore settimanali.
3. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’Utilizzatore.
4. Il Somministratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovrà osservare e a far osservare ai propri dipendenti, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 - comma 3 dello stesso D.P.R., e dal Codice di comportamento dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Regione Calabria approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 357 del 21/07/2023.
5. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l’Utilizzatore ed il Somministratore. Al termine del periodo previsto cesseranno, comunque, gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.

6. Il Somministratore s'impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione, avendo cura di tener conto dei documenti programmatici ed organizzativi degli utilizzatori (Carta dei Servizi, ecc..). Il contratto di ogni singolo lavoratore deve prevedere un periodo di prova, con le modalità dichiarate dallo specifico contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione, entro il quale, l'Utilizzatore, si riserva la facoltà di decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
7. L'Utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.
8. I lavoratori dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare.
9. Per tutta la durata della missione presso l'Utilizzatore i lavoratori del Somministratore avranno diritto a condizioni di lavoro ed occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
10. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Funzioni Locali per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali contratti integrativi, per i lavoratori di pari categoria, gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future. Il trattamento economico è quello attualmente in vigore per i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Calabria relativamente ai profili e posizione economica di cui all'art. 1 del presente capitolato.
11. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile, di norma entro il 15 del mese successivo.
12. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
13. La contribuzione assistenziale della prestazione lavorativa è quella riferita alla posizione INAIL per ogni profilo. Attualmente è quella indicata nelle tabelle allegate al presente capitolato ed eventuali variazioni di legge saranno recepite.
14. Il Somministratore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso i servizi dell'Utilizzatore, erogando ad ogni lavoratore una formazione generale in materia di salute e sicurezza 4 ore, secondo i criteri del D.Lgs 81/2008 e dell'accordo stato e regioni, oltre ad una formazione specifica che dovrà essere espletata sul luogo di lavoro in riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il costo di tale formazione sarà a carico del Somministratore.
15. L'Utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni; l'Utilizzatore si impegna altresì ad informare il Somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti. In tal senso, l'Utilizzatore trasmetterà il documento di valutazione dei rischi al Somministratore che dovrà darne riscontro formale.
16. Il Somministratore si impegna, inoltre, a fornire, dietro richiesta dell'Ente Committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
17. Sono a carico del Somministratore, tutti gli obblighi di comunicazioni pre-assuntive e per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni.

18. Il Somministratore si obbliga a rispettare la clausola sociale riportata nello schema di Contratto, ovvero, inconformità a quanto disposto dall’articolo 57 del D.Lgs n. 36/2023, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
19. Il Somministratore è obbligato ad effettuare sul personale prescelto per l’inserimento nelle strutture dell’Utilizzatore i necessari accertamenti sanitari, in via preliminare, mentre l’eventuale obbligo delle visite periodiche è a carico dell’Utilizzatore. Il Somministratore si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dalle norme vigenti in materia.
20. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Utilizzatore; in tal caso, sarà applicato l’aumento percentuale previsto dal CCNL Funzioni Locali sul costo del lavoro come previsto per legge.
21. Il Somministratore assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi non ne faccia oggetto di sfruttamento.
22. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità specifiche.
23. L’accesso agli uffici avverrà attraverso il rilascio di un badge in qualità di collaboratore del personale mentre la certificazione della presenza attraverso un foglio firma ingresso/uscita.
24. Le attività verranno svolte presso gli uffici del Dipartimento di Protezione Civile sulla base delle indicazioni impartite dai referenti interni e/o dai dirigenti.
25. I lavoratori dovranno essere dotati di pc portatile e potranno accedere alla rete internet/intranet nel rispetto del regolamento di utilizzo interno dell’ente.

Tutti i lavoratori impiegati dovranno altresì osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Regione Calabria).

ART. 5 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI E DELLE SINGOLE RICHIESTE

Nell’esecuzione del contratto, il Somministratore è tenuto al rispetto e applicazione di tutte le disposizioni contrattuali e normative vigenti poste a tutela dei lavoratori in caso di cambio di appalto, ivi compreso il personale con contratti a tempo determinato, per garantire la continuità del servizio reso.

L’Utilizzatore procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, ad inviare appositi ordinativi di fornitura in forma scritta a firma del Direttore. L’Utilizzatore dovrà corredare ciascuna richiesta di impiego con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:

- descrizione della professionalità richiesta e corrispondente categoria;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- modifiche intercorse sulla normativa di riferimento (es dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell’amministrazione inquadrati nel medesimo profilo, INPS, ecc) rispetto a quanto previsto nel disciplinare e nel capitolato d’appalto);

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;

1. per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia all’art. 3 del presente Capitolato; in ogni caso entro 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione di contratti specifici il Somministratore si impegna a corrispondere l’inserimentolavorativo di ogni singola unità in missione richiesta;
2. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo (art. 33);
3. il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
4. il Somministratore si impegna a sostituire entro 7 giorni il lavoratore presso un servizio dell’Utilizzatore in caso di assenze improvvise non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore stesso, a meno che l’Utilizzatore a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione;
5. tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, ovvero tramite e-mail al numero fornito dal Somministratore ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono altresì i tempi previsti per l’applicazione di eventuali penali;
6. il Somministratore si impegna ad avviare in missione, a seguito delle singole o plurime richieste dell’Utilizzatore, il/i lavoratore/i, di norma entro tre giorni lavorativi, in caso d’urgenza entro le 24 ore, in caso di emergenza immediata entro le due ore;
7. il Somministratore si impegna a essere raggiungibile nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per ricevere le richieste di avvio in somministrazione per le varie necessità e per le sostituzioni immediate e urgenti;
8. il Somministratore si impegna a designare un responsabile amministrativo incaricato di mantenere i rapporti con i referenti del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria per gli aspetti amministrativo contabili;
9. le copie dei contratti di lavoro tra il Somministratore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse al Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il Somministratore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l’Utilizzatore potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno del Somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali;
10. Il Somministratore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
11. Il Somministratore si impegna a fornire, al servizio preposto dell’Utilizzatore, prospetto mensile riportante l’imponibile previdenziale ai fini IRAP relativo alle buste paga. Il versamento delle quote IRAP dovute restano di competenza del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria;
12. Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall’Utilizzatore, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell’interesse dello stesso.

ART. 6 – PREZZO DEL SERVIZIO, REGIME FISCALE

Il corrispettivo mensile spettante al Somministratore è determinato dal prodotto aritmetico fra il numero delle ore lavorative effettivamente somministrate per l’importo orario del margine di Somministratore offerto. L’importo orario del margine di Somministratore offerto si applica in maniera unitaria, a prescindere dalla tipologia di ora lavoro correlata.

L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- a) l’attività di lavoro del personale somministrato è esclusa dal campo di applicazione I.V.A.
- b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione (margine di Somministratore) sarà assoggettato ad IVA al 22%.

Le tariffe orarie previste dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali, si precisa che dovranno essere corrisposte ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell’Utilizzatore con pari inquadramento.

I costi attuali per le retribuzioni da CCNL Funzioni Locali sono allegati, in via indicativa, al presente capitolato.

Il Somministratore dovrà comunicare all’Utilizzatore, prima dell’avvio del servizio, i costi orari definiti dandone giustificazione con prospetti riportanti la costruzione del costo orario rispetto alle voci di spesa considerate, comprendenti:

1. tutte le voci costituenti il totale retribuzione annua, rapportate all’effettiva durata della prestazione;
2. oneri previdenziali dovuti dall’agenzia di somministrazione, diversificata per modalità sostitutiva ed organizzativa;
3. oneri assicurativi INAIL previsti per il profilo;
4. rateo ferie;
5. TFR;
6. ratei tredicesima mensilità;
7. fondo Formatemp;
8. ente bilaterale;
9. diritti sindacali come previsto da CCNL dei lavoratori in somministrazione.

Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci che saranno corrisposte se e in quanto dovute:

- valore del buono pasto;
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
- indennità di turno;
- indennità condizioni di lavoro;
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Sono a carico del Somministratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale (margine di Somministratore offerto in sede di gara) tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. In particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si indicano gli oneri relativi a:

- oneri relativi alle assenze dovute a malattia, infortuni, congedi, permessi, ferie etc;
- oneri di gestione e organizzativi quali: ricerca e selezione del personale, eventuale assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’Utilizzatore, formazione, visite mediche ed

accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa, oneri contrattuali per la sicurezza; costi amministrativi e finanziati per richiedere il certificato penale del casellario giudiziale e per la verifica del possesso degli altri requisiti di cui al precedente art. 4 punto 4 del presentecapitolato

- utile di impresa, costi generali e tutto ciò non ricompreso nei costi orari sopra espressi del presente articolo.

Nel caso in cui, per rinnovi contrattuali nazionali o integrativi o per altre previsione di legge, vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari categoria del CCNL del comparto Funzioni Locali, i medesimi aumenti saranno immediatamente comunicati e dovranno essere applicati anche ai lavoratori somministrati. Tali aumenti, se retroattivi, verranno rimborsati solo per la parte riferita al costo del lavoro e per le ore effettivamente prestate.

L’Utilizzatore corrisponderà al Somministratore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo del Somministratore ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, il Somministratore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'unità lavorativa interinale potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzata dal responsabile referente della struttura proposta.

Le ore straordinarie (feriali/notturme/festive/notturme/festive) saranno calcolate con un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali, precisando fin d’ora che l’Utilizzatore a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo.

L’Utilizzatore trasmetterà al Somministratore, entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità somministrate.

La modalità di rilevazione delle presenze avverrà attraverso un foglio firma nel quale saranno riportate gli orari di ingresso ed uscita.

ART. 7 – RESPONSABILITA’ E ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE

L’Utilizzatore si impegna a comunicare al Somministratore gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare eventuali variazioni in funzione di modifiche del contratto di lavoro CCNL di riferimento o da modifiche di legge.

L’Utilizzatore provvederà a comunicare al Somministratore i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, oltre che attivare nei confronti dei prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti come previsto dalla legge.

L’Utilizzatore, in caso di inadempienze da parte del Somministratore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro al Somministratore, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute e non ancora pagate.

Resta in capo all’Utilizzatore il pagamento dovuto per IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) che sarà versata in base all’imponibile previdenziale corrisposti al Somministratore per i rispettivi profili soggetti a tale imposta.

L’Utilizzatore informerà e garantirà ai lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici,

oltre che dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori, in applicazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all’Utilizzatore. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00, se dovuto, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA. Sui pagamenti relativi al costo del servizio di intermediazione ai sensi del D.Lgs 36/2023 sarà effettuata una trattenuta dello 0,5% che sarà svincolata al termine del contratto previa verifica di conformità del medesimo, senza che a ciò il fornitore possa opporre qualsiasi eccezione o pretesa di risarcimento in merito.

Le fatture dovranno essere intestate a Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile per la parte di propria competenza.

La liquidazione della fattura avverrà, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo all’ente. Il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture nonregolarmente compilate.

Il pagamento è, altresì, subordinato a:

- verifica della regolarità contributiva mediante l’acquisizione del DURC;
- adempimento obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente all’aggiudicazione definitiva:

- riferimenti determinazione di aggiudicazione;
- riferimenti finanziari;
- CIG;
- CUP;
- Codice IPA;
- mese di riferimento delle assunzioni effettuate;
- numero del contratto e nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente lavorate, suddivise per singolo lavoratore, nel mese di fatturazione;
- tariffa oraria contrattuale definita prima dell’avvio del servizio;
- retribuzione accessoria, se prevista, costo unitario della stessa.

Il comma 629 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una normativa per le pubbliche Amministrazioni denominata split payment. Sulla base della disciplina richiamata ai creditori sarà pagato l’importo riportato nelle fatture al netto dell’IVA, mentre tale imposta verrà versata direttamente all’erario.

Qualora venga acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi della normativa vigente. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell’entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in

favore della ditta appaltatrice.

È altresì fatta salva l’applicazione dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 5.000,00 Euro) introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006.

Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente dalle ditte costituenti l’associazione temporanea, in ragione della rispettiva quota di partecipazione all’attività dell’appalto, come indicata in sede di offerta.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., ed a fornire all’Utilizzatore, ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o società Poste Italiane s.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Utilizzatore tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice identificativo di gara, fatto salvo, quanto previsto all’art. 3 – comma 3 della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 – bis Legge 136/2010 e ss.mm).

Il Somministratore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in oggetto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.

Qualora dovuto, al Codice Identificativo Gara (CIG) potrà essere associato il CUP (Codice Univoco Progetto).

ART. 10 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il Somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell’interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al Somministratore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore immediatamente e comunque entro 24 ore.

Il Somministratore dovrà garantire la sostituzione dell’unità lavorativa a qualunque titolo coinvolta per ogni assenza con una di pari livello professionale.

ART. 11 – CAUZIONE E GARANZIA DEL CONTRATTO

Il Somministratore è tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dello stesso derivanti, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta, una garanzia fidejussoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.

La fideiussione bancaria, di cui al paragrafo precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui ai paragrafi precedenti determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dal Somministratore a mezzo del contratto, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento danni.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata a nome di tutte le ditte componenti l’ATI.

In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, la stessa dovrà essere tempestivamente costituita o reintegrata entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’amministrazione.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

Il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 81/2015 dell’art. 36 della L. 165/2001 e del CCNL 21.05.2018. Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel contratto si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di manodopera a tempo determinato.

ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’Utilizzatore attraverso i propri servizi amministrativi e/o con il coinvolgimento dei competenti servizi sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del capitolato, il Somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Somministratore aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Somministratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.) e dal Codice di comportamento dei dirigenti,

dipendenti e collaboratori della Regione Calabria dalla Giunta Regionale con delibera n. 357 del 21/07/2023.

A tal fine, si dà atto che il RUP trasmetterà al contraente, prima dell’avvio del Servizio, copia del Codice di Comportamento adottato dalla Regione Calabria, per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Somministratore si impegna a fornire, dietro richiesta all’Utilizzatore, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

ART. 14 – DUVRI

In base a quanto stabilito dall’art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 3. Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, l’Amministrazione procederà alla redazione del DUVRI.

ART. 15 – PENALI

Si richiamano inoltre tutte le disposizioni in materia di esecuzione del contratto di cui al D.Lgs 36/2023 e di cui al DM MIT 49/2018.

Ove si verificano inadempienze da parte del Somministratore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nell’accordo, non imputabili all’Utilizzatore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Utilizzatore si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

In particolare in caso di ritardo nell’avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardi nell’avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell’avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori a 6 giornate: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria. La penale si interromperà nel momento in cui l’Utilizzatore avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi;
- per fornitura di lavoratori non in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato o indicati nell’offerta tecnica:
 - o fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore/i;
 - o fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore/i;

- per periodi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria.

Per qualsiasi ulteriore inadempimenti o adempimento non conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico o nell'Offerta Tecnica presentata dal Somministratore, saranno applicate penali stabilite nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare del contratto attuativo, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto dall'Utilizzatore al Somministratore, che dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Utilizzatore, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Somministratore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Somministratore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per l'Utilizzatore a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Utilizzatore e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale il Somministratore avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o dalla fidejussione prestata la quale dovrà essere tempestivamente ricostituita nei termini previsti.

ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dal Somministratore, anche su segnalazione dell'Utilizzatore che comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.

Il Somministratore porterà a conoscenza dell'Asp tutte le comunicazioni inerenti al lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari si intendono adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Il Somministratore apporrà espressa clausola all'interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà coi prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Regione Calabria ed alla normativa in materia.

ART. 17 – SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI

1. L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati da superiori gerarchici. In tal caso il Somministratore sarà tenuto, con ogni onere a proprio carico, su motivata istanza dell'Utilizzatore, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso, con le modalità di cui all'art. xxx, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta;
2. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o al Somministratore, dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto;
3. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione,

giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile;

4. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, l’Utilizzatore provvederà a formalizzare all’Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all’oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.

5. A seguito della contestazione di cui sopra, l’Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.

6. L’Utilizzatore si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all’Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell’eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È vietata al Somministratore la cessione del contratto, a pena di nullità del vincolo a tal modo sorto.

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e previa indicazione in sede di gara del suo ricorso da parte del Somministratore.

ART. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 120 del Codice.

ART. 20 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 121 del Codice.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause generali di risoluzione dei contratti stabilite dal codice civile e dal Codice dei contratti pubblici art. 122, l’Utilizzatore ai sensi dell’art. 1456 c.c. può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni;
- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali del Somministratore, nonostante una preventiva diffida scritta;
- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria, assistenziale, didattica ed educativa dell’Utilizzatore;
- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento;
- nei casi di cessazione dell’attività del Somministratore, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- per ripetute e gravi violazioni degli obblighi sopra richiamati al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento adottato dalla Regione Calabria;
- revoca da parte del Ministero del Lavoro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione come Somministratore del Lavoro temporaneo di cui all’art. 7 D.Lgs 276/2003;
- mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte del Somministratore per il lavoro aggiudicatario.

L’Utilizzatore, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto.

La risoluzione del Contratto comporta il diritto per l’Utilizzatore di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, e il subentro del Somministratore che segue nella graduatoria in danno dell’aggiudicatario.

È attribuita all’Utilizzatore la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, quali ad esempio quelli derivanti da una nuova normativa nazionale o regionale che renda incompatibile la prosecuzione dell’accordo ovvero da un eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all’Utilizzatore che non determini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro.

In tal caso il recesso avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione inviata al Somministratore tramite lettera raccomandata e il Somministratore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte.

L’Utilizzatore si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi art.1 comma 13 del D.L. n.95 del 6/7/2012, previa formale comunicazione al Somministratore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.(...) successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Si precisa che, nel caso di risoluzione del contratto, sono fatti salvi i rapporti di lavoro in essere con i singoli lavoratori avviati in missione fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro richiesto dall’Utilizzatore.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno effettuate a mezzo PEC.

ART. 22 – RECESSO DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 123 del Codice.

ART. 23 – SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero il Somministratore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla L.146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL ed ai contratti decentrati a livello Nazionale per quanto concerne i contingenti di personale e da quanto, eventualmente, previsto all’interno dell’Amministrazione.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal fornitore all’Amministrazione con un anticipo di almeno 7 giorni.

ART. 24 – STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO

1. il Somministratore aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta accetta le condizioni e le penalità previste dal presente documento e dalla normativa vigente.

2. L’offerta è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre diviene vincolante per l’Amministrazione al momento dell’adozione della determina di aggiudicazione nonché all’adempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi connessi all’aggiudicazione.

3. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica (firma digitale), in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante.

4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

5. Nei casi previsti dal Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
6. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tali contratti dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.
8. Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
9. Tuttavia l’Amministrazione si riserva la facoltà, in casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto.
10. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.
11. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’aggiudicatario;

ART. 25 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È fatto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il contratto, fatto salvo quanto previsto al D.Lgs 36/2023. Altresì, è fatto divieto di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023. La cessione non autorizzata sarà totalmente priva di effetti nei confronti dell’Ente.

ART. 26 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. nonché dal Regolamento UE 679/2016.

Il Somministratore aggiudicatario si assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale, incaricato ad effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

Il Somministratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, sarà esclusivamente competente il foro di Catanzaro.

ART. 28 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia.